



Schema di d.lgs., ai sensi dell'articolo 4, della legge 4 marzo 2009 n. 15, in materia di ricorso all'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari dei servizi pubblici.

L'ANCI e l'UPI esprimono il loro apprezzamento sullo schema di decreto in oggetto che disciplina in modo innovativo e attento l'azione collettiva contro i disservizi della pubblica amministrazione in attuazione dei principi e dei criteri direttivi contenuti nella delega prevista dall'art 4, comma 2, lettera l) della legge 4 marzo 2009, n. 15, con l'auspicio che tale disciplina favorisca economie processuali nell'aggregazione di cause comuni nei confronti della pubblica amministrazione.

Al fine di rendere il testo coerente con il complesso processo di riforma della pubblica amministrazione derivante dall'attuazione della legge delega n. 15/2009 ed al fine di semplificare l'azione collettiva, si propongono i seguenti emendamenti al testo.

PROPOSTE EMENDATIVE

Articolo 1

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio, i titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei per una pluralità di utenti e consumatori possono agire in giudizio, con le modalità stabilite nel presente decreto, nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei concessionari di servizi pubblici, se derivi una lesione diretta, concreta ed attuale dei propri interessi, dalla violazione di termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali obbligatori e non aventi contenuto normativo da emanarsi obbligatoriamente entro e non oltre un termine fissato da una legge o da un regolamento, dalla violazione degli obblighi contenuti nelle carte di servizi ovvero dalla violazione di standard qualitativi ed economici stabiliti, per i concessionari di servizi pubblici, dalle autorità preposte alla regolazione ed al controllo del settore e, per le pubbliche amministrazioni, definiti dalle stesse in conformità alle disposizioni in materia di performance contenute nel decreto legislativo 27 ottobre

2009, n. 150, coerentemente con le linee guida definite dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13 del medesimo decreto e secondo le scadenze temporali definite dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Ibis. Nel giudizio di sussistenza della lesione di cui al comma 1 il giudice tiene conto delle risorse strumentali, finanziarie, e umane concretamente a disposizione delle parti intimate.

Iter. Sono escluse dall'applicazione del presente decreto le autorità amministrative indipendenti, gli organi costituzionali e giurisdizionali nonché la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole "ufficio coinvolto" inserire la seguente frase: "ovvero di ciascuna amministrazione coinvolta, nel caso in cui la violazione sia imputabile ad altre amministrazioni o enti coinvolti nella procedura oggetto di pendenza."

Dopo il comma 6 inserire il seguente comma:

6bis. Gli stessi titolari di interessi giuridicamente rilevanti di cui all'art. 1 comma 1, non possono attivare altri giudizi fin quando non sia stato concluso il precedente giudizio pendente.

Articolo 2

Al comma 1, sostituire le parole "legge dello Stato" con le parole "legge statale o regionale".

Al comma 4, aggiungere alla fine il seguente periodo "Fino alla pronuncia del giudice amministrativo i giudizi pendenti sulla stessa materia presso altro giudice sono sospesi. Il giudice amministrativo adito accerta la possibilità di riunire i procedimenti."

Articolo 3

Al comma 1, al secondo periodo, dopo le parole: "il settore," inserire la seguente frase: "le eventuali altre amministrazioni o enti coinvolti," e dopo le parole "dirigente competente", inserire le parole "ovvero l'amministrazione o l'ente competente".

Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

I bis Nel caso in cui il non corretto svolgimento della funzione o la non corretta erogazione di un servizio da parte delle pubbliche amministrazioni derivi dai vincoli normativi in materia di contenimento e di riduzione della spesa pubblica cui i soggetti passivi sono assoggettati, il procedimento si conclude con la sola procedura di cui al comma 1. Della chiusura del procedimento è data notizia secondo le modalità stabilite dall'articolo 1, comma 2.